

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO****Sezione Ottava****REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Milano, Dott. Enrico G. Banfi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile (N.R.G. n. 2.318/2023) promossa da:

████████████████████, codice fiscale ██████████, ██████████

████████████████████ rappresentata e difesa - giusta procura in atti

- dall'Avv. Francesco Lioia, codice fiscale ██████████, con Studio in

Foggia, Via G. De Petra n. 1, *ex lege* domiciliata al seguente indirizzo PEC:

lioia.francescopaolo@avvocatifoggia.legalmail.it

ATTRICE**CONTRO**

T.I.M. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, Partita IVA

00488410010, corrente in Milano, Via Negri n. 1, rappresentata e difesa –

giusta procura in atti - dall'Avv. Jean Jacques Kerambrun, codice fiscale

████████████████████, con Studio in Napoli, Centro Direzionale Isola n. B/3,

ex lege domiciliata all'indirizzo PEC:

jeanjacqueskerambrun@avvocatinapoli.legalmail.it

CONVENUTA**OGGETTO: Pagamento somme**

CONCLUSIONI:**Per Parte Attrice:**

Come rassegnate in atto introduttivo e riaffermate all'udienza del giorno 17.01.2024.

Per Parte Convenuta:

Come rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta datata 25.01.2023.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE :

VISTO l'atto di citazione notificato in data 04.11.2022 con il quale la società [REDACTED] conveniva in giudizio la società T.I.M. S.p.A. al fine di sentirla dire tenuta al pagamento della residua somma di € 638,83- portata da note di credito emesse dall'odierna Convenuta in esito alla cessazione di rapporto contrattuale tra le Parti;

2

CONSIDERATO che con comparsa datata 25.01.2023 si costituiva in giudizio la società convenuta la quale, preliminarmente eccepita l'improcedibilità della domanda in ragione del mancato previo esperimento del tentativo di conciliazione di cui all'art. 1 L. n. 249/1997 e altresì eccepita la nullità dell'atto introduttivo, chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda attorea in quanto infondata;

CONSIDERATO che all'udienza del giorno 21.07.2023 compariva il solo Procuratore dell'Attrice il quale chiedeva breve rinvio al fine di rinnovare il deposito della documentazione relativa all'esperimento tentativo di conciliazione;

CONSIDERATO che il Giudice, autorizzato il richiesto differimento, rinviava alla successiva udienza del giorno 15.09.2024;



CONSIDERATO che, differita l'udienza indicata, in data 03.10.2023, preso atto dell'eseguito deposito, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 17.01.2024;

CONSIDERATO che, in tale data, comparsa la sola Parte Attrice, esauriti gli incumbenti previsti, la causa veniva trattenuta in decisione;

RILEVATO che la presente controversia è soggetta, atteso quanto previsto dall'art. 1, comma 11, L. n. 249/1997 e dall'art. 3 Del. AGCOM 203/18/CONS, al previo esperimento di tentativo obbligatorio di conciliazione;

RILEVATO che l'esperimento di detto tentativo costituisce condizione di procedibilità e non già di proponibilità della domanda (Cass. Civ., Sez Un., 28 aprile 2020 n. 8.241);

RILEVATO, nel caso di specie, a fronte dell'invito del Giudice, l'avvenuto esperimento del prescritto tentativo presso Organismo abilitato, MEDIA.CON.-

3

A.d.R. S.r.l. (Organismo accreditato con determina AGCOM n. 3/21/ADR);

RITENUTA pertanto la procedibilità della domanda proposta;

RITENUTA l'infondatezza delle doglianze della Convenuta in punto a nullità ex art. 164, comma 4, c.p.c. dell'atto introduttivo rinvenendosi in esso, anche per effetto dei richiami alla documentazione allegata, elementi sufficienti a rendere pienamente intellegibili le ragioni della domanda;

RILEVATO, venendo al merito della controversia, che Parte Attrice ha lamentato la mancata corresponsione di somma residua pari a € 638,83- portata da note di credito emesse dalla stessa T.I.M. S.p.A. (prodotte in atti) in esito a recesso di [REDACTED] da rapporto contrattuale in essere tra le Parti e determinato dalla mancata accettazione delle modifiche contrattuali proposte dalla Convenuta;



RILEVATO che la società Attrice ha prodotto in atti copia di note di credito emesse da T.I.M. S.p.A. per importo complessivamente pari a € 1.183,13-;

RILEVATO che la Convenuta non ha espressamente contestato ex art. 115 c.p.c. l'emissione delle note di credito azionate (e prodotte) nella presente Sede, né il parziale omesso pagamento dell'importo portato dalle note di credito da Essa stessa emesse e costituenti prova scritta del credito affermato;

RILEVATO che *“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento – che, nel caso del contratto di utenza è il cliente – deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto – vale a dire l'operatore telefonico – spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ.”* (Cass. Civ., III, 18 febbraio 2020 n. 3.996);

RILEVATO che T.I.M. S.p.A., a fronte delle eseguite produzioni, non ha fornito alcuna idonea prova contraria;

RITENUTA pertanto la domanda attorea fondata e meritevole di accoglimento con conseguente condanna di T.I.M. S.p.A. al pagamento di somma pari a € 638,83-, oltre interessi ex D. L. vo n. 231/2002 dal dovuto al saldo;

RITENUTO che le spese di lite debbano seguire la soccombenza e siano da liquidare – tenuto conto dell'impegno Professionale e del *decisum* – ■



[REDACTED]

P. Q. M.

IL GIUDICE DI PACE DI MILANO

definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta dalla società

[REDACTED]. nei confronti della società TIM S.p.A.,

- a) accoglie la domanda proposta e per l'effetto,
- b) condanna TIM S.p.A. al pagamento di somma pari a € 638,83-, oltre interessi ex D. L.vo n. 231/2002 dal dovuto al saldo;
- c) condanna TIM S.p.A. al pagamento delle spese di lite, [REDACTED]

5

